

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 5 settembre 2019

NUMERO AFFARE 01184/2019

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata “ANSFISA”, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, in attuazione dell’articolo 12, comma 19, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 28985 del 17 luglio 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;

Premesso:

Con nota prot. n. 28985 del 17 luglio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso a questo Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di Statuto dell'Agencia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata "ANSFISA", istituita – a decorrere dal 1° gennaio 2019 - dal comma 1 dell'art. 12 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Il comma 19, primo periodo, del medesimo articolo 12 del decreto legge n. 109/2018 ha previsto che: *“In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione”*.

La suddetta Agencia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, succede a titolo universale all'Agencia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) ed ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali ed autostradali, compresa la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e la sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Con la predetta nota del 17 luglio 2019 sono stati trasmessi, oltre alla relazione sottoscritta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa, nonché il concerto del Ministero della pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze, rilasciati rispettivamente con nota prot. n. 1588 dell'11 luglio 2019 e con nota prot. n. 8073 del 15 luglio 2019.

È stata, altresì, inviata la nota prot. n. 28972 del 17 luglio 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al Dipartimento per gli affari

giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'esenzione dall'A.I.R., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, con riferimento allo schema di Statuto *de quo*.

Considerato:

L'art. 1, comma 3, lett. b) dello schema di Statuto in esame afferma che l'ANSFISA è regolata dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 *Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie*", operando l'articolato statutario numerosi riferimenti al predetto decreto legislativo n. 162/2007 (articoli 2, 9 e 10 dello Statuto).

Al riguardo la Sezione non solo rileva che il citato decreto legislativo n. 162/2007 risulta oramai abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 *Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie*", pubblicato sulla G.U. 10 giugno 2019, n. 134, ma evidenzia altresì che nessun riferimento è contenuto, nello schema di Statuto in esame, alla nuova disciplina contenuta nel predetto decreto legislativo n. 50/2019, non essendo state prese nemmeno in considerazione le competenze assegnate all'ANSFISA dall'art. 4 del d.lgs. n. 50/2019.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, pertanto, invitato a rivedere lo schema di Statuto *de quo*, provvedendo al suo aggiornamento alla luce della normativa *medio tempore* sopravvenuta.

Fermo restando il doveroso aggiornamento dello schema di Statuto, si segnalano comunque sin da ora le seguenti criticità riscontrate dall'esame dell'articolato.

All'articolo 4, comma 5, lett. d), nel delineare le modalità con le quali il Direttore conferisce gli incarichi ai Dirigenti dell'Agenzia, si suggerisce di inserire il riferimento al Regolamento di amministrazione.

Al comma 6 del medesimo articolo 4 si ritiene opportuno distinguere con maggiore chiarezza i casi di cessazione dell'incarico di Direttore per *spoils system* o per

risoluzione consensuale, dalle ipotesi di revoca del medesimo incarico per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, specificando che l'*iter* procedimentale contemplato nel citato comma 6 (con il necessario contraddittorio nei confronti del soggetto destinatario dell'eventuale provvedimento di revoca) è attivato solo nei suddetti casi di responsabilità dirigenziale.

Inoltre si suggerisce di chiarire quali siano gli "*eventuali adempimenti*" che il Direttore ha facoltà di compiere nel corso dell'*iter* procedimentale finalizzato all'adozione del provvedimento di revoca e si evidenzia oltretutto che, in base alla teoria del *contrarius actus*, la revoca del Direttore, su proposta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere disposta unicamente con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, seguendo lo stesso procedimento delineato per la nomina dall'art. 12, comma 7, del decreto legge n. 109/2018.

All'articolo 5, comma 6, si suggerisce di distinguere con maggiore chiarezza il numero legale, necessario per la regolare costituzione del Comitato direttivo, dalla maggioranza deliberativa, necessaria per la validità delle deliberazioni assunte.

Al successivo comma 7 del medesimo articolo 5 si evidenzia, in primo luogo, la necessità di prevedere che, in caso di omesso avviso di convocazione, il Comitato direttivo si intende regolarmente costituito unicamente qualora partecipi la totalità (e non la maggioranza) dei suoi componenti; in secondo luogo, al fine di evitare gravi disfunzioni nell'operatività del Comitato direttivo, si ritiene opportuno che il diritto di veto concesso a ciascun componente (il quale "*può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato*") sia ammesso solo nei casi speciali di convocazione d'urgenza, quando l'avviso di convocazione è trasmesso "*almeno dodici ore prima*", e non anche nelle normali ipotesi di convocazione preceduta da avviso trasmesso "*almeno sette giorni prima*".

All'art. 6, comma 5, concernente i doveri ed i poteri del Collegio dei revisori dei conti, si suggerisce di eliminare il riferimento all'art. 2403-bis cod. civ. (ove si consentono penetranti poteri di ispezione e di controllo), dal momento che tale

previsione statutaria non ha copertura normativa, riferendosi l'art. 12, comma 7, del decreto legge n. 109/2018 – nel regolare l'attività del Collegio dei revisori dei conti - unicamente alle funzioni di cui all'art. 2403 cod. civ.

Al successivo comma 6 del medesimo articolo 6, si rileva la necessità di completare la frase con il seguente inciso: “*primo periodo, del presente Statuto*”.

All'articolo 8, comma 3, si ritiene opportuno eliminare la locuzione “*è previste dalla norma*”, altrimenti priva di significato.

Vorrà, infine, codesto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inviare la nota con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso l'esenzione dall'A.I.R., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, con riferimento allo schema di Statuto *de quo*.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'emissione del parere e dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Michele Pizzi

IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio